

IL DIRIGENTE
U.O.D. 50-09-12 GENIO CIVILE DI AVELLINO E ARIANO IRPINO – PRESIDIO DI PROTEZIONE
CIVILE

PREMESSO che:

- il sig. Lo Russo Giovanni, nato il 05.05.1947 a Trevico (AV) e residente in Vallesaccarda (AV) alla via S. Maria, con istanza acquisita al prot. reg. n. 85838 del 07.02.2017, ha presentato presso questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. n. 9/83, denuncia di lavori per autorizzazione sismica riferita alla realizzazione di una copertura in legno di un terrazzo;
- dalla suddetta denuncia risulta:
 - progettista architettonico, progettista strutturale e direttore dei lavori, ing. Nicola Addesa, nato il 30.11.1951 a Trevico (AV) e residente in Vallesaccarda (AV) alla via Coccaro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 408;
 - collaudatore, ing. Giovanna Anna Maria Fanizza, nata il 05.11.1952 a Garaguso (MT) e residente in San Nicola Manfredi (BN) alla contrada Montebello, 5, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento al n. 729;
 - costruttore, da individuare;
- agli atti di questo Ufficio risulta istanza di deposito sismico prot. n. 543 del 19.02.1988, annotata sul Registro della L.R. n. 9/83 al n. 3347, e sul Registro della L. 1086/71 al n. 3956 del 19.02.1988, per la riparazione dell'edificio urbano in c.a., ad uso abitazione, nel comune di Vallesaccarda, al foglio n. 18 p.la 1973, in ditta Lo Russo Giovanni, nato il 05.05.1947 a Trevico (AV). Nella suddetta istanza viene indicato quale progettista, calcolatore delle strutture portanti e direttore dei lavori, l'ing. Giovanna Anna Maria Fanizza (stessa professionista nominata collaudatore nella predetta denuncia di lavori per autorizzazione sismica prot. reg. n. 85838 del 07.02.2017), residente in Matera, iscritta all'Albo degli Ingegneri della provincia di Matera al n. 220, quale collaudatore l'ing. Arturo Saponara, residente in Vallata (AV) in località S. Vito, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 176 ed i lavori risultano realizzati in economia. Agli atti risulta R.S.U., depositata in data 21.01.1999, prot. n. 216, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Giovanna Anna Maria Fanizza, residente in San Nicola Manfredi (BN), iscritta all'Albo degli Ingegneri della provincia di Benevento al n. 729, e Certificato di Collaudo in data 13.06.2001, prot. n. 2686, trasmesso dal direttore dei lavori e redatto dal collaudatore, ing. Arturo Saponara, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 171;
- con nota del 18.02.2017, acquisita al prot. reg. n. 129392 del 22.02.2017, il sig. Lo Russo Giovanni ha chiesto la sospensione dell'istruttoria della predetta denuncia di lavori prot. reg. n. 85838 del 07.02.2017, comprensiva di progetto e documentazione allegata, in attesa di verificare l'esistenza della documentazione tecnica inerente il terrazzo esistente;
- questo Genio Civile con nota prot. n. 261616 del 07.04.2017, ha richiesto al committente atti integrativi ed ha evidenziato che dal confronto degli elaborati progettuali dello stato di fatto rilevato, allegati alla denuncia di lavori acquisita al prot. n. 85838/2017, con quelli allegati al suddetto deposito n. 3347/1988, è emersa la difformità dell'organismo strutturale originariamente destinato ad autorimessa e la realizzazione ex novo (Prospetto opposto Via S. Maria) di un organismo edilizio in ampliamento con strutture non specificate e di muri di confine in mattoni semipieni;

ATTESO che:

- l'art. 65, co. 5 del D.P.R. n. 380/01 (ex art. 4, penultimo capoverso, della L. n. 1086/71), recita *"Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo"*;
- l'art. 3 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: *"... il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse*

apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.”;

- l'art. 6, co. 1 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: “...Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, entro e non oltre cinque giorni, in una motivata relazione con proposte, all'Ufficio del Genio civile competente...”;
- l'art. 65 (L. n. 1086/71, artt. 4 e 6) co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. recita: “Le opere in c.c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale”;
- l'art. 93 (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. recita: “Nelle zone sismiche ... chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore”;
- ai sensi dell'art. 94 (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. nelle località dichiarate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
- l'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: “Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere ... presso l'Ufficio competente ... prima dell'inizio dei lavori. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato ...”;
- l'art. 5 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: “Il collaudatore in corso d'opera nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi. ... L'attività di vigilanza e controllo del Collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche e ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio ...”;
- con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 07.11.2002, il comune di Vallesaccarda (AV) è stato confermato sismico di I° categoria.

CONSIDERATO che:

- dagli atti d'Ufficio risulta che le opere realizzate in difformità, relativamente alle strutture, sono state eseguite senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., IN VIOLAZIONE alla normativa sismica di cui al D.P.R. 380/01 artt. 65 (L. n. 1086/71, artt. 4 e 6) e 93 (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19), per non aver effettuato la denuncia dei lavori all'Ufficio del Genio Civile prima del loro inizio;
- il combinato disposto degli artt. 96 e 97 (L. n. 64/74, artt. 21 e 22) del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. prevede la sospensione dei lavori con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente.

VISTI:

- gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 64, 65, 69, 70, 96, 97 e 103 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Regionale n.12 del 15/12/2011.

RITENUTO che:

- sussistono i presupposti e le motivazioni per l'annullamento dei provvedimenti di deposito sismico della Relazione a Strutture Ultimate e del Certificato di Collaudo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, funzionario Raimondo Giorgione, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI/2017/0007834 del 29/12/2017, (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

ANNULLA

ai sensi dell'art. 21– quinquies della L. 07.08.1990, n. 241:

- il Provvedimento di deposito sismico della Relazione a Strutture Ultimate, annotato sul Registro dei provvedimenti sismici della L. n. 1086/71, al n. 3956 del 25.01.1999;
- il Provvedimento di deposito sismico del Certificato di Collaudo, annotato sul Registro dei provvedimenti sismici della L.R. n. 9/83, al n. 3347 del 13.06.2001, e della L. n. 1086/71, al n. 3956 del 13.06.2001.

ORDINA

ai sensi dell' art. 97 del D.P.R. n. 380/01 (art. 22 della L. n. 64/74),

al committente, sig. Lo Russo Giovanni, nato il 05.05.1947 a Trevico (AV) e residente in Vallesaccarda (AV) alla via S. Maria,

la sospensione dei lavori attinenti alle opere descritte in premessa,

i cui dati sono qui da intendersi integralmente riportati, pena le comminatorie di legge, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.

DISPONE

che il sig. Lo Russo Giovanni, nato il 05.05.1947 a Trevico (AV) e residente in Vallesaccarda (AV) alla via S. Maria,

PRESENTI

presso questo Ufficio, **entro 90 giorni dalla data della notifica del presente atto**, la denuncia in sanatoria dei lavori indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. .

Il progetto di che trattasi, da redigersi in conformità dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. deve evidenziare le opere già eseguite e quelle che eventualmente si renderanno necessarie affinché le stesse risultino rispondenti alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche.

In sede di presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria, la ditta medesima deve procedere alla nomina del tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale, del geologo e del Collaudatore, con rituale a termini di legge.

Il collaudatore (tenuto ad esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate a norma dell'art. 5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.) **deve provvedere**, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del R.R. n. 4/2010, a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione presso questo Ufficio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. .

Il termine stabilito potrà essere prorogato, con provvedimento espresso del Genio Civile, esclusivamente a seguito di istanza debitamente motivata, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii.

AVVISA

che in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui sopra, questo Ufficio irrogherà al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00.

Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.

DISPONE, altresì

- a) che il presente provvedimento, trasmesso in copia conforme all'originale, venga notificato a mezzo del messo comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dello stesso:
- al committente, sig. Lo Russo Giovanni, nato il 05.05.1947 a Trevico (AV) e residente in Vallesaccarda (AV) alla via S. Maria;
 - al direttore dei lavori, ing. Giovanna Anna Maria Fanizza, nata il 05.11.1952 a Garaguso (MT) e residente in San Nicola Manfredi (BN) alla contrada Montebello, 5, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento al n. 729;
 - al collaudatore, ing. Arturo Gerardo Saponara nato il 11.11.1928 a Vallata (AV) ed ivi residente alla via Alcide De Gasperi, 31;
- b) che il presente provvedimento venga trasmesso in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
- alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di Benevento, unitamente alla documentazione di cui alle premesse, alla quale, successivamente, questo Ufficio provvederà ad inviare le proprie deduzioni in merito, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
 - al **Sindaco del Comune di Vallesaccarda (AV)**, che, nelle more della definizione del procedimento de quo, è tenuto ad adottare i provvedimenti di competenza di cui all'art. 54, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - al **Responsabile dell'U.T. del Comune di Vallesaccarda (AV)** per l'adozione, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, di ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. e ad adottare analogo provvedimento di annullamento della RSU e del Collaudo, qualora avesse rilasciato il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/01. Il medesimo è tenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., a verificare l'osservanza del presente decreto.
- c) che il presente provvedimento venga trasmesso in via telematica, a norma di procedura:
- alla Segreteria di Giunta.

Ai sensi dell'art. 97 comma IV del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (art. 22 comma IV della Legge n. 02.02.1974 n. 64), il presente Decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Si omette la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto lo stesso è stato già formulato da questo Ufficio, con nota prot. n. 85971 del 07.02.2017.

Si dà atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs.vo n. 33/2013.

dott.ssa Claudia Campobasso